

REGOLAMENTO (CE) N. 104/2003 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2003

relativo al rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero e le miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 4, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE ammette il cumulo di origine ACP/PTOM/CE per i prodotti di cui al capitolo 17 e alle voci tariffarie 1806 10 30 e 1806 10 90 nei limiti di un quantitativo annuo di 28 000 tonnellate di zucchero.
- (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 192/2002, sono state presentate alle autorità nazionali domande relative al rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale di 56 000 t superiore a quello fissato dalla decisione 2001/822/CE.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 192/2002 dispone che se le domande di titoli determinano il superamento del quantitativo annuo di 28 000 tonnellate,

late, la Commissione adotta un regolamento recante fissazione del coefficiente uniforme di riduzione da applicare ad ogni domanda depositata e sospende la presentazione di nuove domande per l'anno in corso.

- (4) La Commissione deve pertanto fissare il coefficiente di riduzione per il rilascio dei titoli d'importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli per il 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accolte le domande di titoli d'importazione presentate fino al 9 gennaio 2003 ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 192/2002 nella misura del 50 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

È sospesa la presentazione di nuove domande per il 2003.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 55.